



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/me

Roma, 19 settembre 2020

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di LATINA**  
**Via Armellini, 38/40**  
**04100 Latina (LT)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 125/2020\_elezioni Consiglio dell'Ordine \_ voto per corrispondenza nelle mani del Segretario  
\_ presenza dei candidati delle liste depositate*

Con il quesito del 18 settembre 2020, si chiedono chiarimenti in riferimento all'art. 13, comma 4, ultimo periodo, laddove è previsto che "alle operazioni di voto nelle mani del segretario dell'Ordine devono assistere almeno un candidato di ciascuna lista ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.Lgs. 139/2005". In particolare, nel quesito si evidenzia che la norma non specifica cosa accadrebbe nel caso in cui una lista non invii un proprio candidato e si chiede se in tal caso le operazioni di voto possano avere luogo ugualmente, inoltre si domanda cosa dovrebbero fare gli elettori della scheda già ritirata qualora non sia possibile votare a causa dell'assenza anche di uno solo dei candidati delle liste depositate.

La richiamata norma del regolamento, al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle operazioni di voto per corrispondenza, prevede che assista alle operazioni di voto almeno un candidato di ciascuna lista depositata. Ciascun candidato delle liste depositate ha l'interesse ad assistere alle operazioni di voto e a vigilare sul regolare svolgimento delle stesse, impedendo che in quella sede vi possa essere qualsiasi forma di sollecitazione di voto a favore di una lista o di un'altra. Inoltre, nessuno dei soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di voto conosce in via preventiva l'identità degli elettori che si presenteranno per esprimere il voto nelle singole giornate fissate per esprimere il voto nelle mani del Segretario, né tantomeno possono avere certezza delle reali intenzioni di voto dei professionisti che si recheranno a votare. Orbene è interesse di tutti i candidati che partecipano alla competizione elettorale che le operazioni si svolgano correttamente e assicurare il regolare svolgimento delle stesse anche al fine di non comprometterne l'esito.

La formulazione dell'art. 13, comma 4, ultimo periodo (**devono** assistere) è tale da escludere che si possa precedere con le operazioni di voto in assenza della rappresentanza di tutte le liste. Ne consegue che gli elettori che avranno già ritirato la scheda potranno votarla per corrispondenza nelle mani del Segretario in un giorno diverso, ovvero potranno recarsi a votare presso un Notaio, qualora l'Ordine lo abbia previsto, ovvero potranno recarsi a votare presso il seggio elettorale il 5 e 6 novembre.

Si evidenzia, infine, che la scelta dell'utilizzo del voto per corrispondenza è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Consiglio dell'Ordine che potrà legittimamente decidere di non utilizzarlo qualora ritenga che le modalità di espressione del voto per corrispondenza non garantiscono il regolare svolgimento dell'espressione del voto.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

